Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2026
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Contestazione sanzioni stradali ed. 07/2026 "

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.

Che cosa è assicurato?

✓ Ricorso avverso le sanzioni amministrative accessorie:
di ritiro o sospensione della patente di guida,
oppure pecuniarie irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso,
oppure pecuniarie che comportino una decurtazione dei punti dalla patente di guida

La polizza prevede il massimale di € 20.000 per un solo ricorso per anno assicurativo.

Che cosa non è assicurato?

✘ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
✘ la violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
✘ la violazione della normativa relativa al divieto di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza, salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
✘ i casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool

Ci sono limiti alla copertura?

Questo prodotto non prevede carenze, franchigie, scoperti, limiti di valore in lite, massimali specifici di garanzia

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre per i sinistri in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza per l'intera annualità assicurativa alla Direzione della Società, tramite Carta di Credito o Carta di debito prepagata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza.

Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza a scadenza in quanto non si rinnova tacitamente.
Hai 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.
Per esercitare tale diritto puoi utilizzare l'apposita funzione prevista sul sito customercare.arag.it oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.
Qualora eserciti il diritto di ripensamento hai diritto alla restituzione del premio versato.

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: "ARAG Contestazione sanzioni stradali ed. 07/2026"

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2025.
Patrimonio netto totale: € 561 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).
Risultato economico del periodo: € 36,8 milioni.
Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 424 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito https://www.arag.com/en/press/publications/
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2025: 330,20 %.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi. Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- alla materia fiscale;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- a veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
- a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- ai casi di adesione a class action;
- a vertenze con la Società.

Ci sono limiti alla copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica, con residenza nella Repubblica Italiana, proprietaria di un veicolo soggetto ad RCA Obbligatoria o in possesso di patente di guida valida per la circolazione stradale che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale.
Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari il 0 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. **Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori.** **Agenti ARAG**: ARAG gestisce il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento o 60 se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie. **Banche e Broker**: il contraente deve inviare il reclamo all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it. **Il modello** per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". **I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:** • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso *(www.arbitroassicurativo.org)* dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Con un Organismo di Mediazione tra quelli indicati su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può: • scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta • o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate: • 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione, • 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione • 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.

COS'E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.arag.it/tutela-legale/diritti-del-consumatore/oblio-oncologico/.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Contestazione sanzioni stradali" Ed.07/2026

Glossario
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente: soggetto che stipula la polizza assicurativa.
Fase giudiziale: fase nella quale ci si rivolge all'Autorità giudiziaria per definire una controversia.
Fase non giudiziale: fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all'Autorità giudiziaria.
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni
Massimale per sinistro: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.
Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione
Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società: l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**
Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Condizioni di Assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi**, nei casi indicati nella presente polizza.** Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio. Sono garantite le spese di attivazione dell'arbitro assicurativo, se attivabile e se rispettate le norme di legge.
2. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
3. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
4. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

ART. 2 – ASSICURATO E AMBITO DI OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

1. La prestazione è garantita a favore del Contraente persona fisica per fatti o sinistri derivanti o connessi alla circolazione stradale di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria **per la cui guida sia richiesta una categoria di patente A o B senza l'obbligo di un certificato di abilitazione professionale (CAP).**
2. La prestazione opera per il sinistro insorto in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

ART. 3 – PRESTAZIONE GARANTITA

1. E' garantito **1 (uno) solo ricorso per anno assicurativo avverso le sanzioni amministrative**:
- accessorie di ritiro o sospensione della patente di guida
- oppure pecuniarie irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso
- oppure pecuniarie che comportino una decurtazione dei punti dalla patente di guida.

2. Il ricorso è garantito con un massimale di € 20.000 (ventimila).

ART. 4 - ESCLUSIONI

Salvo quanto diversamente previsto, la prestazione non è valida per sinistri relativi:
a) alla materia fiscale;
b) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
d) al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
e) a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto;
f) a fatti dolosi delle persone assicurate;
g) a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) a veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
i) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
l) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza, salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
m) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

n) ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
o) ai casi di adesione a class action;
p) a vertenze con la Società.

ART. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI. VARIAZIONE DI INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

1. L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
2. Il Contraente si impegna a comunicare alla Società le variazioni di indirizzo di residenza.

ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno ed è **interamente dovuto alla Società. Il premio può essere pagato mediante carta di credito o carta di debito prepagata.**

ART. 7 – RIPENSAMENTO

1. Il Contraente Assicurato ha 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.
2. Per esercitare tale diritto il Contraente può utilizzare l'apposita funzione prevista sul sito customercare.arag.it oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.
3. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento ha diritto alla restituzione del premio versato.

ART. 8 – EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. **La polizza produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nel contratto, se il premio è stato corrisposto.**
2. Il contratto ha la durata di 1 (uno) anno e **non si rinnova tacitamente.**
3. La prestazione viene fornita per il sinistro insorto **durante il periodo di effetto del contratto.**

ART. 9 – INSORGENZA DEL SINISTRO

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso come** la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
3. Si considerano come **unico sinistro**, a tutti gli effetti**, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**

ART. 10 – TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.
2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
3. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero in merito al sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, **la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire**.

ART. 11 – GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società gestisce la trattazione non giudiziale del ricorso**. **La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione non giudiziale.**
2. Ove la trattazione non giudiziale non riesca, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare il ricorso al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo,** la gestione del ricorso viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. **12 per la trattazione giudiziale**.
3. La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**
4. In ogni caso la copertura delle spese legali per il ricorso, l'impugnazione e per il Consulente Tecnico di Parte **deve essere preventivamente confermata dalla Società.**
5. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

ART. 12 – LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO PER LA FASE GIUDIZIALE

1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per il ricorso** oppure **del luogo di residenza dell'Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**
2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione del ricorso all'Avvocato così individuato.
3**. La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.**

ART. 13 – DISACCORDO CON LA SOCIETA' E CONFLITTO DI INTERESSE

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
3. Quando è previsto per legge, il cliente può rivolgersi anche all'arbitro assicurativo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it